



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

U.O. MANUTENZIONI –

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI A MISURA

(RIBASSO SU ELENCO PREZZI)

(art. 43 del D.P.R. n° 207/2011 – art. 82 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006)

RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

I TECNICI

Geom. Chiara Domini



DATA PROGETTO

24 NOV. 2015

PARTE PRIMA
(Descrizione delle lavorazioni)

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i **“RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE (Cat. OS24).**

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato Speciale d'Appalto stesso, è disciplinato:

- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici”;
- dalla D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163”;
- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia;

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Ammontare dell'appalto complessivo

	Lavori a base d'asta		
1	Lavori OS24	€ 72.921,50	
4	Totale lavori a base d'asta	€ 72.921,50	
	Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
6	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 2.000,00	
7	Lavori in economia	€ 5.720,00	
8	Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.720,00	€ 80.641,50
9	Importo totale appalto		€ 80.641,50
	Somme a disposizione		
10	Iva al 22% su lavori		€ 17.741,13
11	Fondo di incentivazione appalto		€ 1.612,83
12	spese tecniche per incarichi		€ 0,00
13	contributo previdenziale incarichi 4%		€ 0,00
14	Iva al 22% su incarichi e contributo previdenziale		€ 0,00

16	Imprevisti e arrotondamento	€ 4,54
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.358,50
	TOTALE PROGETTO	€ 100.000,00

a. LAVORI A BASE D'ASTA lavori a misura e per i lavori da contabilizzare in economia saranno soggetti a ribasso l'utile d'impresa, le spese generali.

b. LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: costi della sicurezza

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell' articoli 43, del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA' D'APPALTO -

I lavori che si intendono eseguire possono essere così riassunti:

- 1) rifacimento recinzione presso la pista polivalente in località Tombaccia consistente nella rimozione della struttura esistente e posa in opera di nuova struttura composta da pali in ferro zincati e rete di nylon.
- 2) riqualificazione dell'arredo urbano nelle aree verdi di Via Ranuzzi, Via Monfalcone e Via Moranti: verranno rimossi tutti gli arredi e le strutture ludiche che versano in pessimo stato di conservazione e verranno sostituite con arredi nuovi rispondenti alle normative vigenti in materia; le strutture presenti nelle aree che risultano ancora utilizzabili verranno adeguate alle normative vigenti in materia.
- 3) rifacimento della struttura frangisole in legno lamellare presso la Cavea del Lido: posa in opera di nuova struttura composta da travi di varie sezioni in legno lamellare di abete impregnato in autoclave.

La gara d'appalto verrà esperita :

tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ovvero in possesso di attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta concorrente e quelli in esame da affidare, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.165 del 11.06.2003, si precisa che ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori si intendono appartenenti alle categorie sotto riportate. I lavori in esame potranno essere subappaltati fino al 20% del loro importo a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni.

	lavorazione	Categoria	Classific a	Qualificazi one obbligatori	importo (euro)	% sul totale arrotond ata	indicazioni speciali
							Subappaltabile/sco rporabile (si/no)
<u>I</u>	Verde e Arredo Urbano	OS24	I	a (si/no) SI	€ 72.921,50	100%	Si – fino al 20%

Art. 5 PREZZO CHIUSO

Ai lavori oggetto del presente appalto si applica la disciplina economica per l'esecuzione dei lavori pubblici prevista all'art. 133 del DLGS 163 del 12-04-2006 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 133 del DLGS 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art. 6 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari offerti dall'Impresa Appaltatrice (al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto), si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; recinzioni, segnaletica, sorveglianza del cantiere, allestimento dello stesso a norma delle Leggi vigenti, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa Appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art. 7 NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati ed approvati in conformità all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Per la determinazione di nuovi prezzi si farà riferimento al prezzario regionale al quale andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, qualora le lavorazioni non fossero presenti daranno determinati attraverso analisi prezzi da allegare all'apposito verbale.

Nel caso in cui i nuovi prezzi costituiscano (*da soli ovvero insieme con i prezzi originari*) un corpo d'opera ovvero una intera opera con corrispettivo a corpo, nell'atto di determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi verrà inserita e/o allegata la descrizione complessiva, compiuta e dettagliata del corpo d'opera (*caso di appalto in parte a corpo ed in parte a misura*) ovvero dell'intera opera (*caso di appalto a corpo*) corredata se necessario, di elaborati grafici e computo metrico.

La sopra citata descrizione, gli elaborati grafici, il computo metrico, documenti tutti firmati per presa visione ed accettazione dall'Appaltatore, definiscono in maniera univoca il corpo d'opera o l'intera opera con corrispettivo a corpo così come variata a seguito della determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi.

Art. 8 LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in economia quei lavori che per l'esigua entità e per specialità di esecuzione non sono valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui all'art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010. In particolare dovranno essere compilate apposite Liste Settimanali, sui modelli forniti dall'Amministrazione Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, i noli, i mezzi d'opera nonché le provviste per la realizzazione delle opere da seguire in economia. Le liste andranno consegnate in originale o in copia al Responsabile del procedimento secondo scadenze che verranno determinate dallo stesso all'inizio dei lavori.

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in vigore nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.), maggiorati del 15% per spese generali e quindi del 10% per utile dell'Impresa Appaltatrice, **il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato a utile d'impresa e spese generali.**

Art. 9 RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA SICUREZZA

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi del D.Lgs. 81/08, il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui al D.lgs. N° 81 del 09-04-2008.

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni.

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di sicurezza.

In fase di predisposizione del progetto è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che ha predisposto il PSC.

L'appaltatore è comunque obbligato per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere a consegnare all'Amm.ne appaltante entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il

“Piano Operativo Di Sicurezza” e il P.S.S.in riferimento al tipo di servizio e manutenzione, interessato dai lavori, ai sensi dell'art. 96 e art. 100 del D.Lgs n° 81 del 09-04-2008, dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e redatti ai sensi del D.P.R. N° 222 del 03-07-2003 Cap. III artt. 5-6.

Nel caso in cui vi siano imprese subappaltatrici, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, il piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna delle imprese subappaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile Del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico del cantiere, è tenuto a vigilare sull'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento da parte della propria impresa e delle imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel cantiere ed a curare il coordinamento di tutte le imprese presenti.

Art. 10 UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L'ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n° 207/10, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il Direttore dei Lavori è il Geom. Chiara Donnini.

Il direttore dei lavori costituirà l'ufficio di direzione lavori avvalendosi all'occorrenza di direttori operativi e altri collaboratori.

Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

Qualora via siano ragioni d'urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori potrà effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo l'aggiudicazione o prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 153, del D.P.R. n. 207/10 e con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20/03/1865 n. 2248 all. F, e di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lvo. 8/8/1994 n. 490 in materia di antimafia e s.m.i.

Art. 12 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è regolamentato dall'Art. 118 del DLGS 163/2006.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ai 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 13 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora l'Amm.ne appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata prima che venga emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 ed a condizione che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amm.ne stessa e senza ledere i patti contrattuali.

A tal fine si redige apposito verbale sottoscritto oltre che dall'Impresa Appaltatrice anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art. 15 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutte quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino comunque necessari per l'esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che l'Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

Art. 16 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.P.R. n. 207/10.

La misurazione dei lavori a misura verrà effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza dell'Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove è possibile ed a seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicità.

La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i relativi prezzi unitari dell'elenco di cui all'art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei quali s'intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalità di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

Saranno quantificate le somme da assoggettare a ribasso e quelle da escludere secondo il criterio di seguito riportato:

- △ somme sulle quali applicare il ribasso: materiali, noli, utile d'impresa, spese generali
- △ somme sulle quali non applicare il ribasso: manodopera, costi della sicurezza.

Art. 17 COLLOCAMENTO IN OPERA – NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e

consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 18 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L. Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. Sarà carico dell'appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche a seguito, sino al momento del collaudo.

Art. 19 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall'articolo precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Art. 20 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato della sola posa in opera, l'appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a risarcirne il lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della D.L. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manufatture di sostegno con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in piano dei pavimenti, ecc.

È vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per

l'allettamento dei marmi. L'appaltatore dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla D.L. e senza che l'appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessioni dei collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la D.L. Sarà in caso a carico dell'appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che l'appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art. 21 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al loro trasporto in cantiere, all'ordinato immagazzinamento ed alla custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che si riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre l'appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 22 PROVVISORIA DEI MATERIALI

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta dell'amministrazione l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 23 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA.

Le pavimentazioni atte ad assorbire gli urti, dovranno essere di spessore/altezza adeguato all'altezza di caduta del gioco e dovranno coprire l'area necessaria a garantire l'utilizzo in sicurezza del gioco. Le pavimentazioni potranno essere realizzate: Pavimentazione antitrauma in piastrelle di granulato di gomma colorata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama a protezione di caduta 500 x 500 mm o 1000 x 500

mm, spessore adeguato all'altezza di caduta del gioco offerto. Superficie della piastra con bordi arrotondati, Completamente atossica ed a norma EN 1177. La posa dovrà avvenire mediante incollaggio delle mattonelle in un piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo scavo del terreno della profondità necessaria e successiva realizzazione di un sottofondo in cls armato, con rete elettrosaldata, opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm in conformità alle istruzioni di montaggio che, a lavoro finito, risulterà privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il livello del terreno circostante. I pannelli saranno incastrati ed eventualmente incollati in testa. Può anche essere adottata pavimentazione antitrauma coperta con erba sintetica. Pavimentazione in gomma antitrauma colata in opera, drenante ed elastica antitrauma, realizzata per colata a freddo di granuli di gomma, previa applicazione di primer granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di EPDM (c.ca 70%) colorato, stabilizzato ai raggi UVA UVB legato con prepolimero a base poliuretanic. La posa dovrà avvenire su un piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo scavo del terreno della profondità necessaria e successiva realizzazione di sottofondo in cls armato, con rete elettrosaldata opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm che, a lavoro finito, risulterà privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il livello del terreno circostante. Il perimetro dell'area pavimentata dovrà essere racchiuso entro una cordonata. Pavimentazioni antitrauma in ghiaio lavato dovranno avere uno spessore adeguato all'altezza di caduta, realizzate con materiale di granulometria da mm 2 8 e dovranno essere realizzate previo scavo del terreno della profondità necessaria, posa di telo geotessile e posizionamento di un cordolo perimetrale in legno che, a lavoro finito, risulterà a livello della pavimentazione, in modo da non creare dislivelli tra i piani di calpestio. Le pavimentazioni antitrauma saranno previste solo laddove necessario in base all'altezza di caduta del gioco. Tranne che per la pavimentazione in ghiaio lavato, lo spessore utilizzato e l'area di sicurezza di pertinenza dovranno essere dimostrate con idonee certificazioni. La pavimentazione antitrauma utilizzata dovrà essere accompagnata dalle certificazioni UNI EN 1177 che ne attestino l'idonea capacità di assorbimento degli urti a seconda delle altezze di caduta massime dei singoli giochi (HIC).

Art. 24 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI E SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE

Tutti i materiali in legno, metallo e plastica riciclati e riciclabili che compongono i giochi devono essere conformi ai requisiti della norma UNI En 1176/1 ed il modello certificato deve garantire la sicurezza complessiva dell'attrezzatura (ai sensi del D.Lgs 21/05/2011 n. 172, in attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). Tutti gli elementi metallici di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di riferimento. Tutte le attrezzature dovranno essere corredate da certificazioni rispondenti alla normativa UNI En 1176-1/7 e accompagnate da apposite schede che specifichino:

- indicazione della fascia d'età per cui il gioco è stato predisposto;
- funzione psico-motoria e pedagogica;
- misure della superficie di sicurezza;
- caratteristiche della pavimentazione antitrauma da collocare al di sotto delle strutture rispetto alla capacità di assorbimento dell'impatto (HIC) ;
- nelle specifiche delle singole strutture le pedane, i moduli di trasferimento e/o le rampe d'accesso dovranno avere le caratteristiche di qualità, sicurezza e dimensioni atte ad essere utilizzabili da disabili.

Art. 25 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10.

In tal caso si applicherà la disciplina di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/10.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 26 ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. Anche in accordo con gli organi scolastici.

L'appaltatore accetta sin d'ora gli eventuali oneri derivanti dalle seguenti particolarità dell'appalto:

- suddivisione dell'esecuzione in lotti ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 163/06
- lavori da realizzare nell'ambito di un edificio scolastico durante lo svolgimento delle lezioni, con la presenza di studenti, docenti e altro personale in alcune zone dell'edificio.

Art. 27 ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare interesse storico, l'appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell'Ente appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per la realizzazione di tali opere. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente appaltante.

Art. 28 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Per le modalità di erogazione si applicano le disposizioni di cui agli art. 124, commi 1 e 2 ed art. 140, commi 2 e 3, del DPR n. 207/2010.